

Alla Provincia di Sassari

Settore VIII "Ambiente - Agricoltura"  
Piazza D'Italia, n° 31  
07100 SASSARI (SS)

**Oggetto:** Comunicazione di deposito temporaneo di RIFIUTI, ai sensi dell' art. 183  
let. *bb* del D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 e s.m.i.

**Deposito temporaneo di rifiuti**

Speciali pericolosi     Speciali non pericolosi

Il/La sottoscritto/a (Cognome nome)

Comune di nascita

[Redacted]

Prov.    Data di nascita    Residente in via, N°

[Redacted]

Comune

C.A.P.

Prov.

[Redacted]

Codice fiscale

N° telefono fisso

N° telefono cellulare

[Redacted]

In qualità di Titolare/Legale rappr./Amm.

Della Ditta/Società/Ente

[Redacted]

Con sede legale nel Comune di

C.A.P.

Prov.

[Redacted]

In via, n°

N° telefono

N° Fax

[Redacted]

Codice fiscale / partita I.V.A

n° iscrizione C.C.I.A.A. e data

[Redacted]

cod. I.S.T.A.T. att.

E-mail

con Sede insediamento/impianto nel Comune di

C.A.P.

Prov.

In Via, n°

n° telefono

n° Fax

Esercente l'attività di:

Nell'area distinta nel: N.C.E.U.

N.C.T.

Foglio

Mapp.

Foglio

Mapp.

Zona del P.R.G.C.

eventuale deroga:

Superficie tot. Mq.

Coordinate G.- B.: N

E

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445

## COMUNICA

La realizzazione di un deposito temporaneo di rifiuti, presso il luogo di produzione, in deroga alle condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Il raggruppamento dei rifiuti deve essere effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del

produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

\*\*\*\*\*

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 e successive modifiche e/o integrazioni che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

